Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

La Riforma Tributaria per le Famiglie Imprenditoriali e gli HNWIs: le nuove best practices

ODCEC (Venezia) 20 marzo 2025
Documento a supporto della relazione di
LUIGI BELLUZZO e PAOLA BERGAMIN

VERONA
Vicolo Pietrone, 1B
37121
tel. +39 045 8005353
studio@belluzzo.net

MILANO
Via Andegari, 4
20121
tel. +39 02 365 69657
studio@belluzzo.net

LONDRA
38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20 700 42660
london@belluzzo.net

SINGAPORE
19 Cecil Street, The
Quadrant #04-01 -049704
ph. +65 6653 5361
singapore@belluzzo.net

LUGANO
Via Serafino Balestra, 10
6900
ph. +41 (0)91 252 0780
lugano@belluzzo.ch

ROMA
Viale Regina Margherita
294
00198
ph. +39 06 442 51509
studio@belluzzo.net

ABU DHABI
Level 12, Al Sila Tower,
ADGM Square, Al Maryah
Island
+971 58 556 7828
uae@belluzzo.net

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

Belluzzo International Partners.
For more than 40 years at the side of companies, entrepreneurial families and private clients.

2024
Belluzzo International Partners
Opens the Abu Dhabi office

2022
Belluzzo International Partners
Opens the Rome office

2017
Belluzzo International Partners
Opens the Lugano office

2016
Belluzzo International Partners
Opens the Singapore office

2012
Belluzzo&Partners

2009
Belluzzo&Associati
Opens the London office

2005
Belluzzo&Associati
Opens the Milan office

2000
Studio Belluzzo
PKF International

1996
Studio Belluzzo

1982
Studio Rag.
Umberto Belluzzo
Verona

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS
Forward Thinking
Since 1982

www.belluzzo.net

La Riforma Tributaria per le Famiglie Imprenditoriali e gli HNWIs: le nuove best practices

© Marzo 2025 | Belluzzo International Partners Studio Legale Tributario

Pianificazione patrimoniale

<<*La pianificazione patrimoniale è il processo mediante il quale una proprietà viene organizzata, detenuta e sviluppata nell'interesse del suo proprietario e, normalmente, delle generazioni successive*>> (Luigi Belluzzo, Il Wealth Planning, Egea Bocconi, 2022)

- **Questioni giuridiche, compliance tributaria, best practices**
- Questo processo include la gestione del sistema "impresa - famiglia - patrimonio", conciliando le esigenze umane, economiche e patrimoniali nel tempo.
- Successioni, Donazioni e Atti gratuiti entrano pertanto nell'ambito giuridico – tributario associato al Wealth Planning che a sua volta è un pilastro del Wealth Management.
- Operazioni di riorganizzazione patrimoniale, societaria e aziendale: le nuove regole per le operazioni straordinarie domestiche, comunitarie e internazionali

Wealth planning

ASSET HOLDING & ADMINISTRATION

GOVERNANCE & STRUCTURING

GENERATION HANDOVER

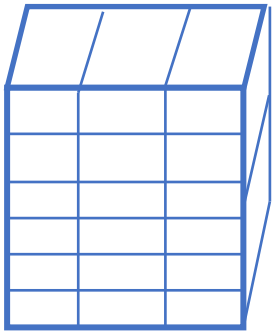

COMPANIES AND PARTNERSHIPS

TRUST

SIF, SICAV, RAIF, PIF, QIF, SICAF & FUNDS (regulated & unregulated)

AGREEMENTS & CONTRACTS, INCLUDING FIDUCIARY & INSURANCE

INHERITANCE & GIFT

OTHER LEGAL TOOLS

Multi Jurisdiction within TAX LEGAL FINANCE compliance

Fonte: ©2016 | Luigi Belluzzo, Il Cubo del Wealth Planning, SDA Bocconi

Wealth architecture

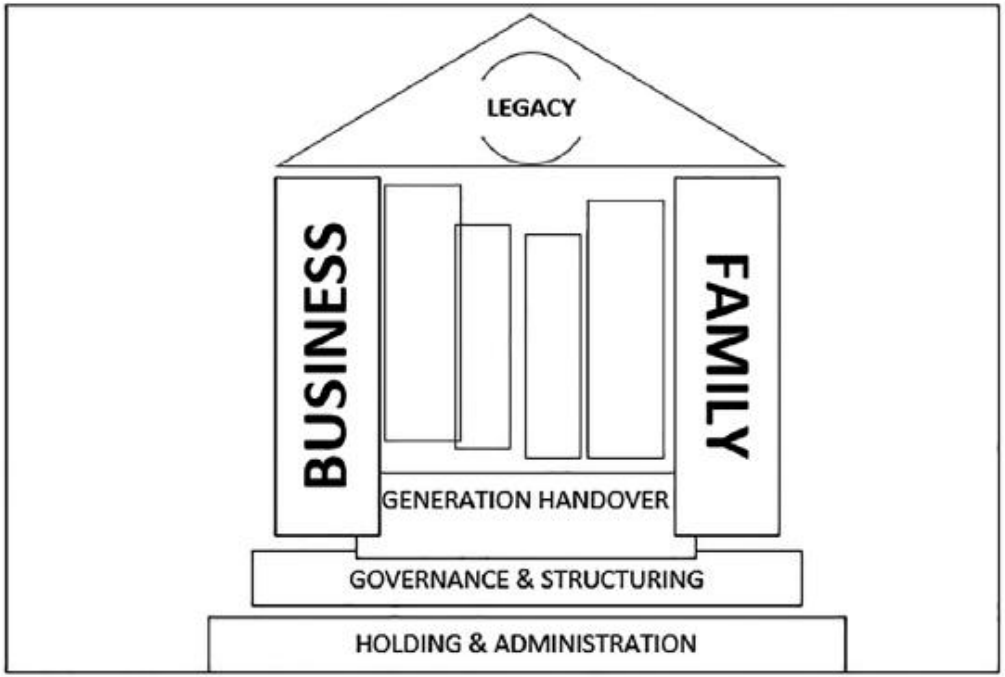

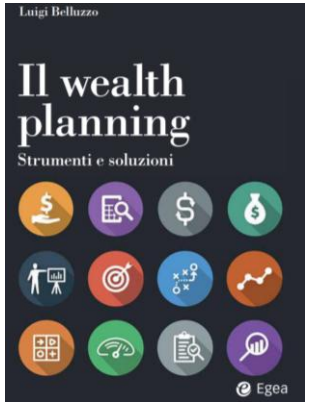

Fonte: © Luigi Belluzzo, Il Wealth Planning, Egea Bocconi, 2022

La Riforma Fiscale, le Famiglie Imprenditoriali, gli HNWIs e il Wealth Planning

RIFORMA FISCALE

- La **Legge Delega n. 111/2023** ha dato il via alla riforma fiscale, con l'obiettivo di ridurre le tasse, semplificare il sistema fiscale e promuovere la crescita economica. . La riforma è strutturata in vari decreti legislativi.
- **Riforma delle Imposte Indirette (diverse dall'IVA).** E' legge e riforma l'imposizione indiretta, razionalizzando l'imposta di registro, le successioni, donazioni, atti gratuiti e il bollo. Indice particolarmente su temi come il **presupposto impositivo**, i **trusts** e il **passaggio generazionale**. Il Decreto D.lgs n. 139/2024, in vigore dal 2025 rileva in particolare su:
  - Riforma del Coacervo
  - Auto-liquidazione dell'Imposta di successione
  - Arricchimento gratuito
  - Trust come atti gratuiti
  - Riscrittura dell'art. 3, co. 4-ter, TUS sul passaggio generazionale di società di capitali, tra persone e rami d'azienda.
- **Riforma delle Imposte Dirette e delle Operazioni Straordinarie**. Decreto pubblicato come D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre, entrato in vigore dal 2025 e introduce numerose innovazioni nelle imposte dirette, rivolte sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Particolare enfasi è stata posta sulla **disciplina delle operazioni straordinarie**, che ora trova un coordinamento più strutturato anche con le modifiche al Testo Unico Successioni.
  - Riforma Irpef
  - Riforma Ires
  - Riforma della fiscalità di alcune Operazioni Straordinarie

RIFORMA DEL TUS

1. Razionalizzazione delle Imposte: La riforma mira a semplificare e razionalizzare le imposte di successione, donazione e atti gratuiti, riducendo gli adempimenti burocratici e migliorando l'efficienza del sistema. Presupposto qualificante l' «**arricchimento gratuito**».
2. Coacervo: Esclusione del Donatum dal Relictum: Ai fini della base imponibile, il "donatum" (beni donati in vita) è escluso dal "relictum" (asse ereditario), sia per le aliquote che per le franchigie.
3. Imposizione sui Trust: Introduzione di una disciplina specifica per l'imposizione indiretta sui trusts, a completare gli aspetti giuridici (Convenzione dell'Aja) e di fiscalità diretta (Ires):
SDOGANAMENTO COMPLETO DEI TRUSTS
4. Liberalità d'Uso e Indirette: Esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e indirette
5. Trasferimenti di società e aziende: Modifiche alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare per favorire la continuità aziendale (art. 3, co. 4-ter, TUS): **FAVOR AL PASSAGGIO GENERAZIONALE**
6. Autoliquidazione dell'Imposta: Introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta, con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria
7. Agevolazioni per Eredi Under 26: Agevolazioni per gli eredi sotto i 26 anni, che potranno utilizzare le somme dell'attivo ereditario per pagare imposte di bollo, catastali e ipotecarie

Queste modifiche sono **entrate in vigore dal 1° gennaio 2025** e rappresentano un passo significativo verso la semplificazione e l'efficienza del sistema fiscale italiano.

PARTECIPAZIONI E AZIENDE

Distinzione dei requisiti oggettivi per l'applicazione dell'esenzione a seconda che oggetto dell'attribuzione siano:

- **aziende o rami di esse**, a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- **quote sociali di società di capitali residenti**, a condizione che gli aventi causa **detengano il controllo** per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- **altre quote sociali in società diverse dalle precedenti** (quindi s.n.c., s.a.s. e, parrebbe, s.s.) il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **detengano la titolarità** del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

L'applicazione dell'esenzione trova inoltre applicazione con riferimento ai **trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi UE/SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni**, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo o "integrato un controllo già esistente"** (la possibilità di beneficiare dell'agevolazione anche nel caso di preesistenza del controllo si discosta dalla Risposta resa dall'Agenzia delle Entrate n. 72/2024 in cui veniva esclusa la possibilità di beneficiare dell'agevolazione nel caso di trasferimento di quote o azioni per cui il beneficiario avesse già il controllo).

OPERAZIONI STRAORDINARIE E RIFORMA

Le modifiche relative alle operazioni straordinarie sono state progettate per semplificare e rendere più efficienti queste operazioni, quindi:

1. Razionalizzazione della Disciplina degli Scambi di Partecipazioni:

- **Conferimenti e Scambi di partecipazioni**: La riforma introduce una disciplina più chiara e uniforme per gli scambi di partecipazioni mediante conferimento, riducendo la complessità normativa e i costi amministrativi.
- **Scissioni con Scorporo**: Viene introdotta una disciplina specifica per le scissioni mediante scorporo, che semplifica le procedure e migliora la trasparenza fiscale.
- Incardinato il **principio di Neutralità Fiscale e/o del «tax deferral» per le Operazioni di Aggregazione e Riorganizzazione** per studi professionali e imprese familiari, evitando impatti fiscali immediati sui plusvalori latenti.
- Le agevolazioni fiscali per le operazioni di conferimento e scissione **favoriscono la continuità aziendale**, particolarmente nelle imprese familiari, facilitando il **passaggio generazionale**.

2. Semplificazione della Liquidazione Ordinaria:

- Imprese Individuali e Società Commerciali: La riforma semplifica e razionalizza le procedure di liquidazione ordinaria, rendendo più agevole la chiusura delle attività

3. Riallineamento dei Valori Fiscali e Contabili e utilizzo delle Perdite Fiscali:

- **Regimi di Riallineamento**: Viene razionalizzato il regime di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, facilitando la gestione fiscale delle imprese.
- **Compensazione e Circolazione delle Perdite Fiscali**: La riforma prevede un riordino del regime di compensazione e circolazione delle perdite fiscali, rendendo più flessibile e vantaggioso il loro utilizzo.

IL QUADRO GIURIDICO

Le presenti slides si concentrano sui principali effetti della Riforma Fiscale.
Tuttavia giova ribadire come emerga ancor più preponderante il quadro giuridico ed in particolare quello a presidio dei diversi strumenti per il wealth planning.

- **Strumenti societari**

- **Strumenti non societari**

In un quadro di diritto privato comparato e di diritto internazionale che consente, in piena compliance, di dare assistenza alla sempre maggiore mobilità delle persone e dei patrimoni.

Le nuove «best practices»

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

SUCCESSIONI
DONAZIONI
ATTI GRATUITI

NUOVO TUS: LA DONAZIONE (1)

Art. 1, TUS: «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione»

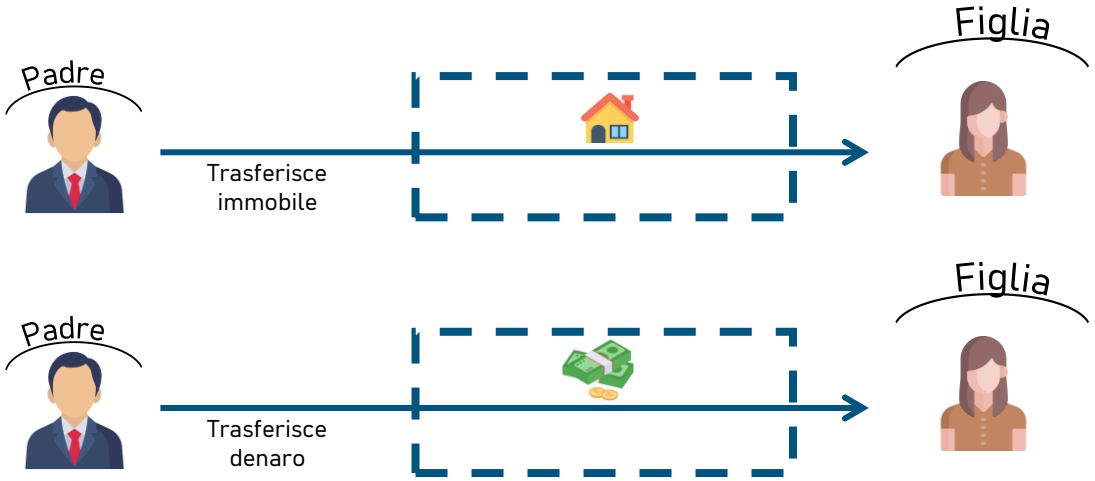

TUS: «NEUTRALITA'»
articolo 1, comma 4-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

TUS: IMPOSIZIONE

ALIQUOTE, FRANCHIGIE E BASI IMPONIBILI: **NON MODIFICATE!**

NUOVO TUS: LA DONAZIONE (2)

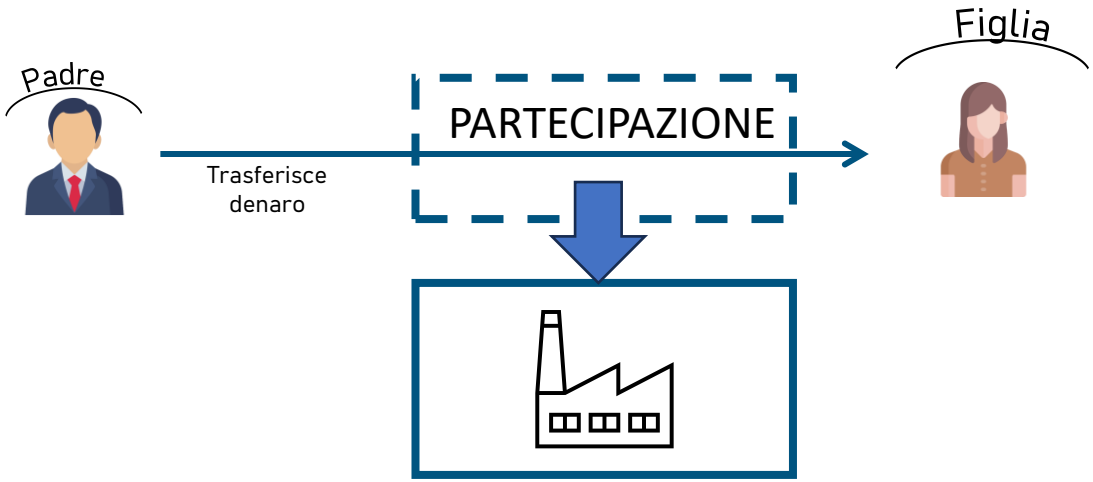

TUS: IMPOSIZIONE SALVO ART. 3, CO. 4-TER (→)

ALIQUOTE, FRANCHIGIE E BASI IMPONIBILI: **NON MODIFICATE!**

TRUSTS

NUOVO TUS: LO SDOGANAMENTO DEI TRUSTS

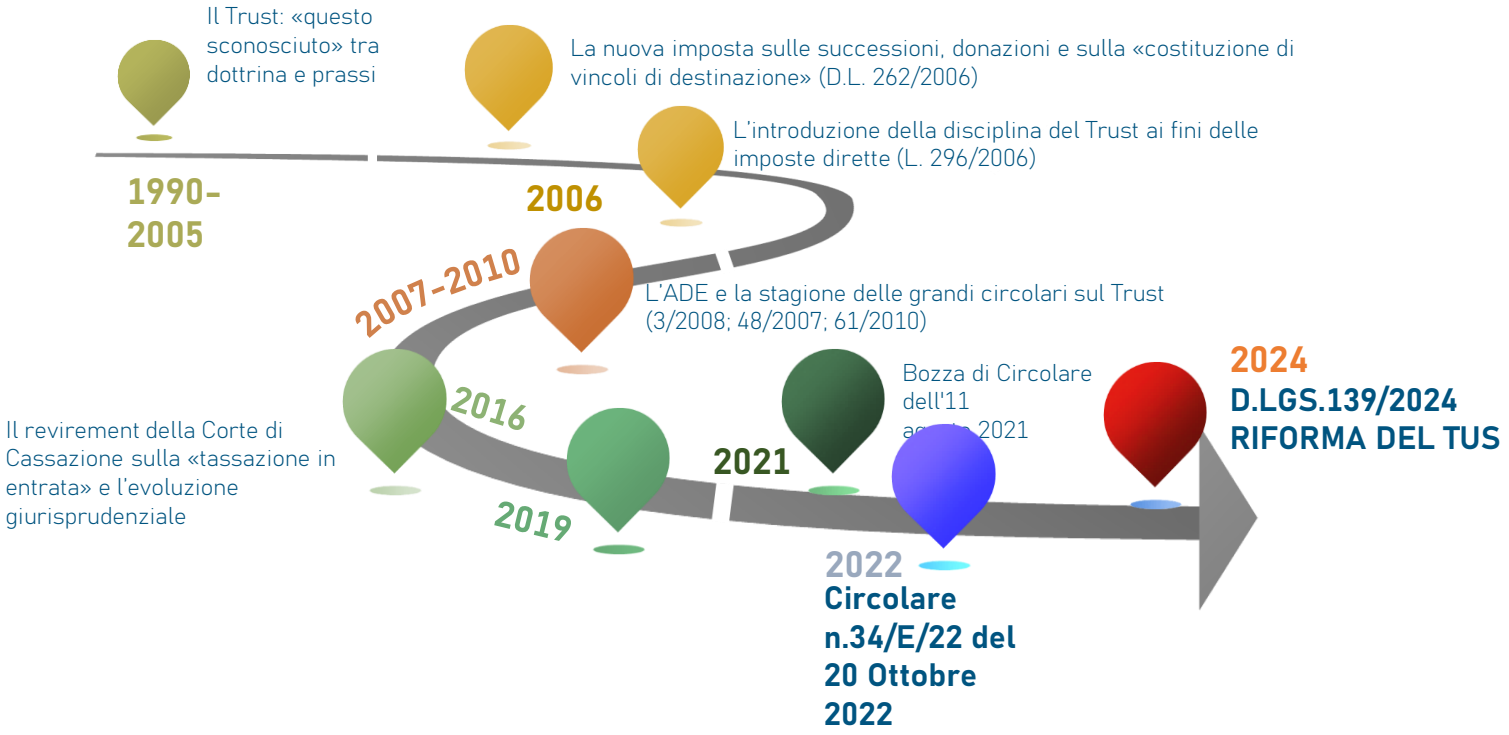

TRUSTS: LE REGOLE NEL TUS (HIGHLIGHTS)

- Art. 1, comma 1, TUS → la menzione esplicita per i «**trasferimenti derivanti da trust** e da altri vincoli di destinazione»
- Art. 2, comma 2-bis, TUS → **Territorialità e differenziazione per trust con settlor residente** («entrata») e **settlor non residente** («uscita») «limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario»
- Art. 4-bis, comma 1, TUS → «I trust… rilevano… **in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari**. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari».
- Art. 4-bis, comma 2, TUS → **il rapporto tra disponente e beneficiario, le aliquote e le franchigie**
- Art. 4-bis, comma 2, TUS → Franchigie e aliquote si applicano in base al «**rapporto tra disponente e beneficiario**» al momento della distribuzione
- Art. 4-bis, comma 3, Tus → **l'opzione alternativa alla regola generale**
  → **categorie di beneficiari**
  → Provvedimento 13 febbraio 2025 «istruzioni nuovo modello DR TUS»
- Art. 4-bis, comma 4, Tus → **Trust già istituiti** al momento di entrata in vigore della riforma

TRUSTS: I MOMENTI RILEVANTI PER L'IMPOSIZIONE

Disposizione dei beni in Trust

Operazioni durante la vita del Trust

Attribuzioni finali ai beneficiari

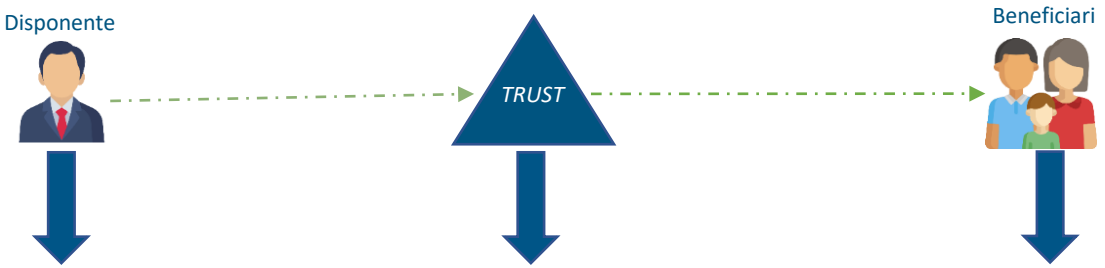

Fiscalità diretta e indiretta dell'atto di disposizione

Fiscalità diretta delle operazioni compiute e dei redditi percepiti dal Trust

Fiscalità diretta e indiretta delle attribuzioni di reddito o di patrimonio in favore dei beneficiari

TRUSTS: NUOVO ART. 4BIS TUS PER «REGOLA GENERALE»

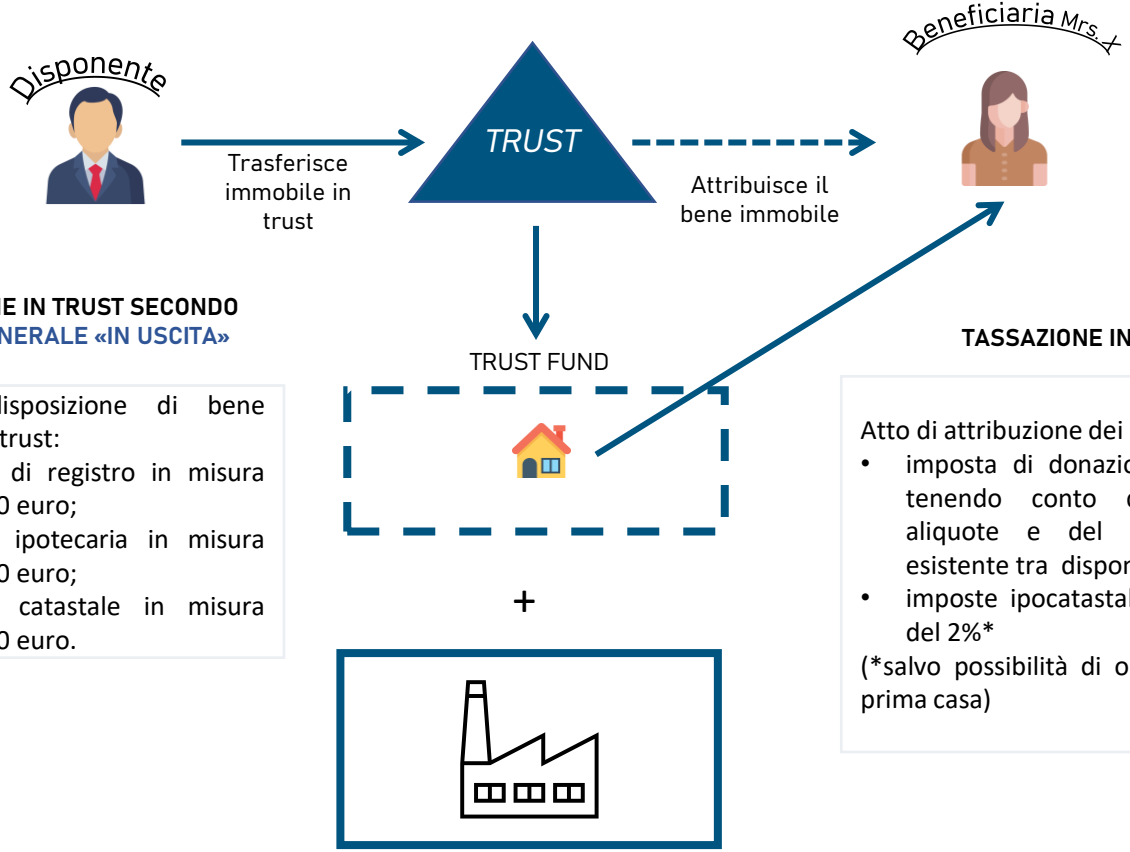

DISPOSIZIONE IN TRUST SECONDO REGOLA GENERALE «IN USCITA»

Atto di disposizione di bene immobile in trust:

- imposta di registro in misura fissa: 200 euro;
- Imposta ipotecaria in misura fissa: 200 euro;
- Imposta catastale in misura fissa: 200 euro.

TASSAZIONE IN USCITA

Atto di attribuzione dei beni ai beneficiari:

- imposta di donazione sul valore catastale tenendo conto delle franchigie, delle aliquote e del rapporto di parentela esistente tra disponente/beneficiario
- imposte ipocatastali nella misura dell'1% e del 2%*

(*salvo possibilità di optare per l'agevolazione prima casa)

TRUSTS: NUOVO ART. 4BIS TUS PER «OPZIONE»

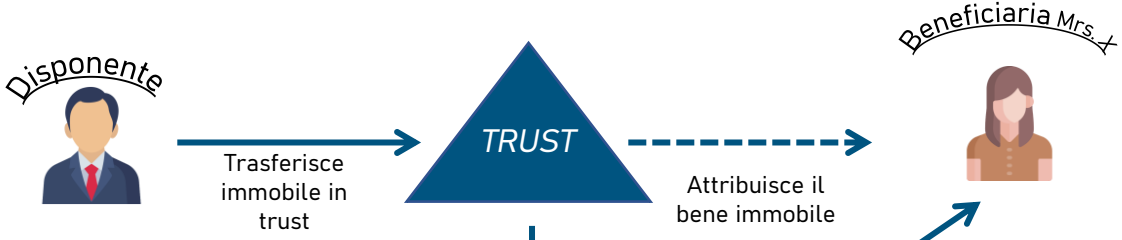

DISPOSIZIONE IN TRUST CON ESERIZIO DELL'OPZIONE DELLA TASSAZIONE IN ENTRATA

Atto di disposizione di denaro in trust:

- imposta di donazione sul valore tenendo conto delle franchigie e aliquote in relazione al rapporto di parentela disponente/beneficiario

NESSUNA TASSAZIONE IN USCITA

Nessuna imposizione in uscita al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari

PREMIO ALLA CONTINUITA'
(Art. 3, co. 4-ter, TUS)

ART. 3, COMMA 4-TER, TUS

- Estensione a «integrazioni» di controllo già esistente
- Estensione ai trasferimenti partecipazione in società UE/SEE/WhiteList che consentono lo scambio di informazioni

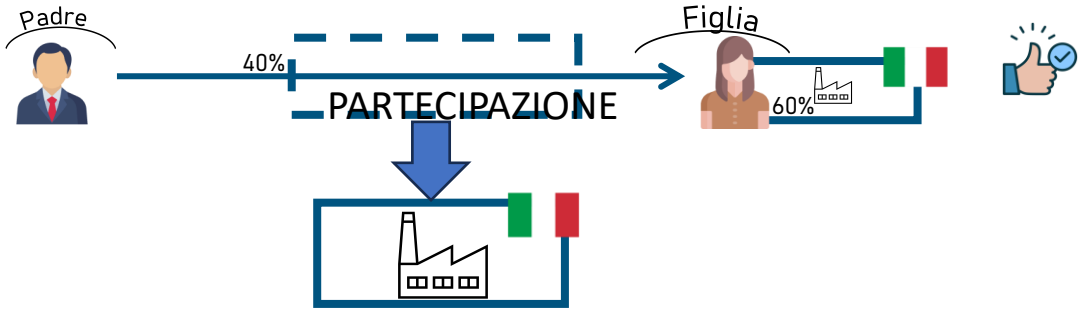

TRASFERIMENTO IN ESENZIONE ANCHE IN CASO DI «INTEGRAZIONE» DI CONTROLLO GIA' ESISTENTE

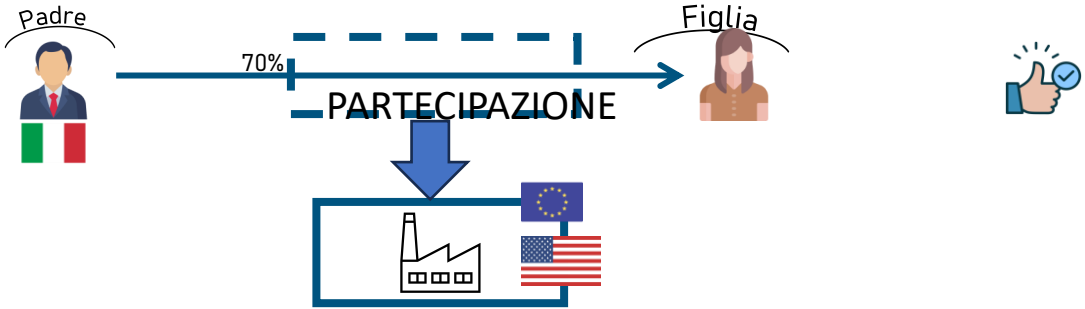

TRASFERIMENTO IN ESENZIONE ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' RESIDENTI IN UE/SEE/PAESI CHE GARANTISCONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

NUOVO TUS: ART. 3 COMMA 4-TER TUS

DAL 2025 TRASFERIMENTO IN ESENZIONE ANCHE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' «SENZA IMPRESA»?

Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 100-2024/T

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, comma 4 ter, TUS, in caso di trasferimento di quote o azioni di società di capitali oltre al requisito dell'integrazione del controllo non deve essere altresì soddisfatto il requisito dell'esercizio dell'attività d'impresa.

«***La norma, invero laddove individua le condizioni per accedere al beneficio per le società di capitali contempla il solo mantenimento del controllo di diritto e non fa alcun riferimento alla necessaria prosecuzione dell'attività d'impresa. Di conseguenza appare ora cristallino che potranno accedere all'esenzione anche le holding, tutte, senza alcuna distinzione circa l'attività svolta, e le società di mero godimento immobiliare».***

Corte Costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020

Cassazione ex pluris sentenza n. 6082 del 28 febbraio 2023

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021 e n.183/2023 → ***Chiarimenti Ante - riforma***

Per beneficiare dell'esenzione è necessario che sia trasferito «Il controllo della società di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di tutela anche nella fase del suo passaggio generazionale».

Non rientrano quindi nel perimetro dell'agevolazione i trasferimenti che hanno ad oggetto trasferimento di partecipazioni in «società senza impresa» o «di mero godimento».

Patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) Risoluzione AdE n. 12/2025**:** l'esenzione art. 3 comma 4 ter TUS **si applica solo con riferimento ai trasferimenti effettuati mediante patti di famiglia** e non riguarda anche l'attribuzione compensativa posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni in favore del non assegnatario.

Con riguardo alle attribuzioni compensative ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione l'aliquota e le franchigie sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o coniuge intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario (superamento dei chiarimenti forniti con le precedenti Circ. n. 3/E del 2008, par. 8.3.2. e n. 18/E del 2013, par. 5.3.2)

TRUSTS: EFFICIENTE «PATTO DI FAMIGLIA» !

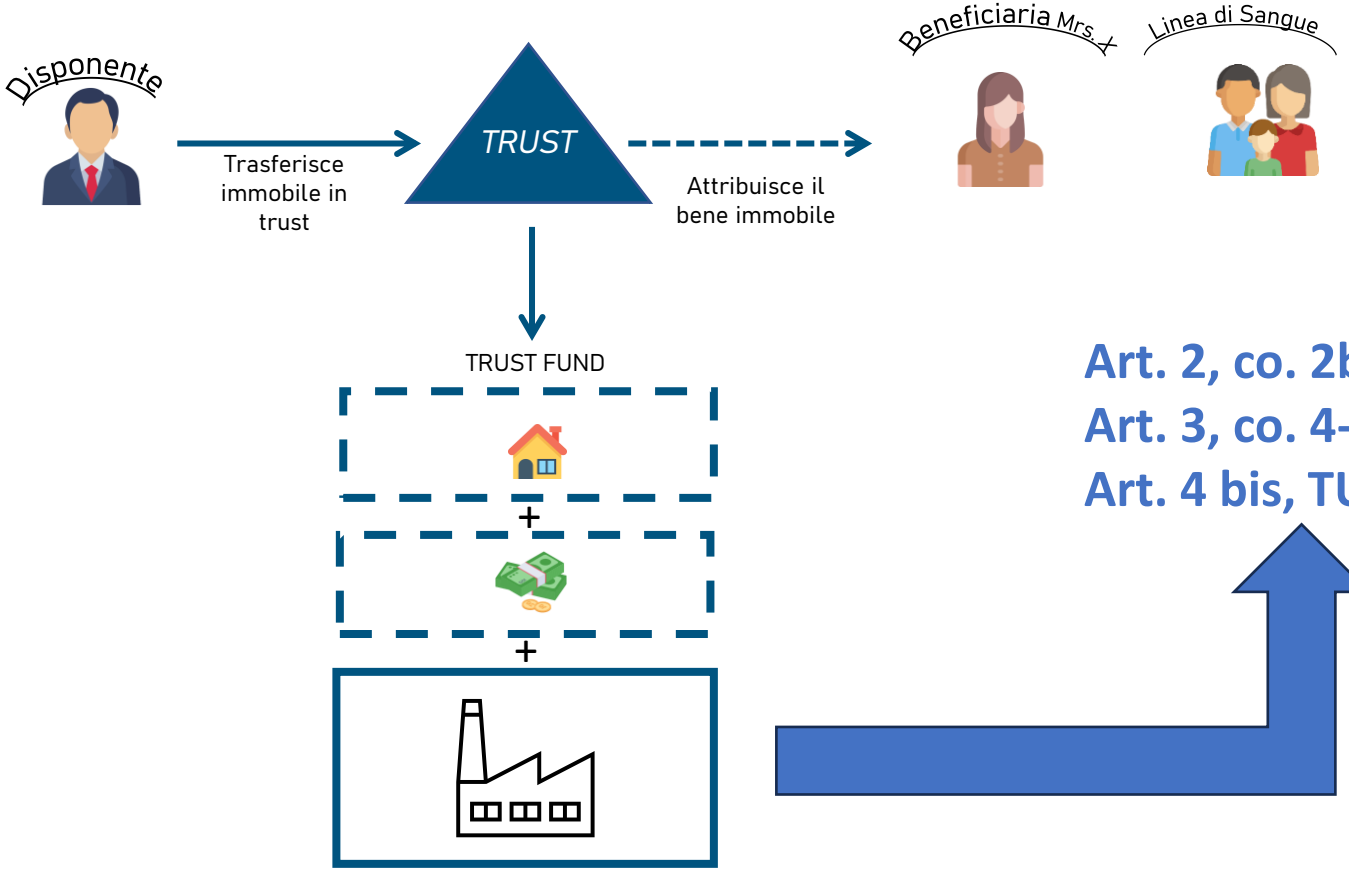

Art. 2, co. 2bis, TUS
Art. 3, co. 4-ter, TUS
Art. 4 bis, TUS

ALTRI TEMI DI RILIEVO

COACERVO

L'ABROGAZIONE DEL COACERVO «SUCCESSORIO». Il D.lgs. n. 139/2024 ha **espressamente abrogato il coacervo "successorio" eliminando dall'art. 8, comma 4, TUS**. E' stata così recepita, sul piano normativo, la tesi dell'abrogazione implicita del coacervo ereditario fatta propria dapprima dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24940/2016; Cass. n. 26050/2016; Cass. 758/2019; Cass. n. 10255/2020; Cass. n. 17263/2022) e successivamente dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.

LA PERMANENZA DEL «COACERVO DONATIVO». Il Dlgs. n. 139/2024, modificando l'art. 57 TUS, ha confermato l'esistenza del coacervo donativo. Ai sensi del nuovo art. 57 TUS «***il valore*** *delle quote spettanti o dei diritti attribuiti a ciascun donatario* ***è maggiorato****,* ***ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56****,* ***di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante****, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59» precisando che «****per valore delle donazioni si anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data»***

LIBERALITA' INDIRETTE (NON DONATIVE) E INFORMALI

Art. 1, comma 4, TUS: L'imposta di donazione **non si applica** nei casi di donazione o liberalità di cui agli artt. 742 c.c. (**spese non soggette a collazione**); 770, secondo comma, c.c. (**liberalità in conformità agli usi**) e art. 783 (**donazioni di modico valore**).

Art. 1, comma 4bis, TUS: Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, **l'imposta non si applica nei casi** di (i) donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti **il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari** ovvero (ii) **il trasferimento d'aziende**, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale o dell'IVA.

Art. 55, comma 1bis, TUS: Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e dotazione di trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Art. 56-bis, TUS: Ferma l'esclusione delle donazioni e liberalità di cui agli art. 742, 770, comma 2, e 783 c.c., l'**accertamento** delle liberalità indirette diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione stipulati all'estero a favore di residenti **può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento dei tributi**. Alle liberalità suddette si applica **l'aliquota dell'8%**. (Nuovo art. 56bis TUS: recepisce i principi della **sentenza Cass. n. 7442 del 2024**)

AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Ante Dlgs. n. 139/2024		*Post* riforma (successioni aperte dall'1.1.2025)	
Termine	**Adempimento**	**Termine**	**Adempimento**
Entro 12 mesi dall'apertura della successione	Presentazione della dichiarazione di successione	**Entro 12 mesi** dall'apertura della successione	Presentazione della dichiarazione di successione
	In presenza di immobili nell'attivo ereditario, autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale		In presenza di immobili nell'attivo ereditario, autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale
Entro 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione	Liquidazione dell'imposta di successione da parte dell'Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione	**Entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione	Autoliquidazione dell'imposta di successione in base alla dichiarazione (oppure pagamento di almeno il 20% entro 90 giorni ed il resto in rate)
		Entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione	Notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta a seguito di controllo dell'autoliquidazione
Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione	Pagamento dell'imposta di successione da parte del contribuente	**Entro 60 giorni** dalla liquidazione	Pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, emergenti dall'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate

Fonte: Eutekne – Autoliquidazione dell'imposta di successione

PERMANE IL TERMINE DI 5 ANNI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DECORRENTI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENZAZIONE

Provvedimento 13 febbraio 2025: Istruzioni modello dichiarativo (p. 47)

«Nel caso in cui il trustee opti per il pagamento anticipato […] non si deve tener conto di riduzioni o esenzioni correlate al soddisfacimento di particolari requisiti, in quanto la verifica della loro sussistenza deve essere necessariamente effettuata al momento dell'attribuzione finale dei beni al beneficiario»

La Riforma del TUIR : Principali novità del D.Lgs. 192/2024, c.d. Decreto di Riforma dell'IRPEF e dell'IRES

- RIORGANIZZAZIONI
- PASSAGGIO GENERAZIONALE
- CONFERIMENTI
- SCISSIONI CON SCORPORO
- IMPATTO CROSS-BORDER

Introduzione

Il decreto legislativo che opera la revisione del regime impositivo dei redditi delle società e degli enti e introduce novità in materia di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie sembra riuscire a cogliere lo spirito della riforma fiscale e della volontà di riordino di un settore tanto importante per lo sviluppo dell'economia reale e delle aggregazioni aziendali.

L'obiettivo principale è quello di razionalizzare e sistematizzare la disciplina fiscale dei conferimenti aziendali e societari. Il principio cardine è la neutralità fiscale, che garantisce che le operazioni straordinarie di conferimento non generino automaticamente effetti impositivi, ma ne assicurino una valutazione coerente con il valore reale trasferito.

Questa riforma è strategica per:

- **Favorire la continuità, in particolare nei passaggi generazionali**.
- Facilitare le riorganizzazioni societarie.
- Adeguare la normativa italiana alle direttive comunitarie per le operazioni transnazionali.
- Restano alcuni punti «indefiniti» (→)

SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO (bozza)

- L'art. 9 della legge n. 111/2023 prevede l'introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria mediante scorporo, disciplinata dall'art. 2506.1 c.c., che configura un'operazione di **scissione a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione** (ma anche preesistenti) **con attribuzione delle partecipazioni non a soci, bensì direttamente alla scissa stessa**.
- Viene previsto dalla norma che la scissa assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla **differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo**, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione.
- Di contro, le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il **valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione**.
- Tali attività e passività si considerano **possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa**; mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo.
- Si tratta di previsioni che **confermano la neutralità fiscale dell'operazione straordinaria** in oggetto e che si collocano in perfetta continuità con il trattamento fiscale di altre operazioni simili.

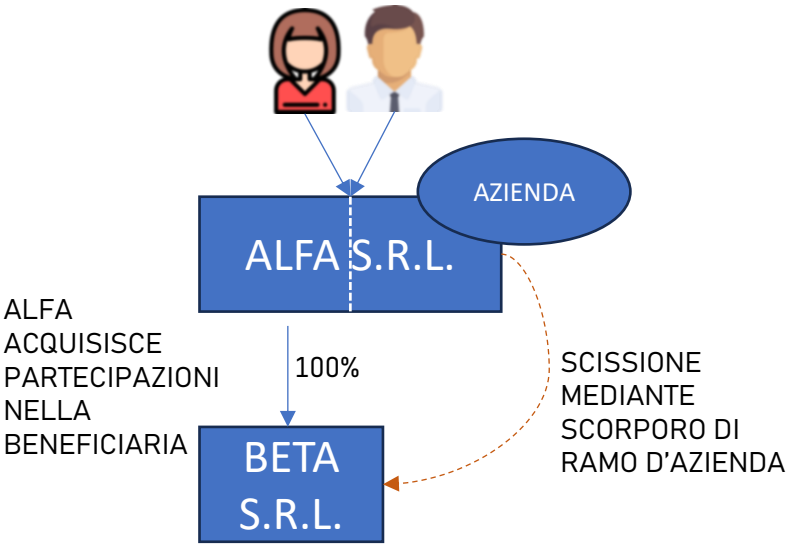

MODIFICHE AI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

ARTICOLO 177 TUIR: MODIFICHE AI CONFERIMENTI DI CONTROLLO (COMMA 2) (bozza)

L'articolo 177 disciplina il regime di realizzo controllato per i conferimenti che attribuiscono al conferitario il **controllo della società conferita**. La riforma introduce due importanti modifiche:

- **Estensione del regime alle società non residenti**: Supera le restrizioni che limitavano il beneficio fiscale ai soli conferimenti in società residenti, allineando la normativa italiana alle libertà fondamentali del diritto comunitario.
- **Rilevanza fiscale delle minusvalenze effettive**: Le differenze negative tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto assumono rilevanza fiscale solo nei limiti delle minusvalenze effettive.

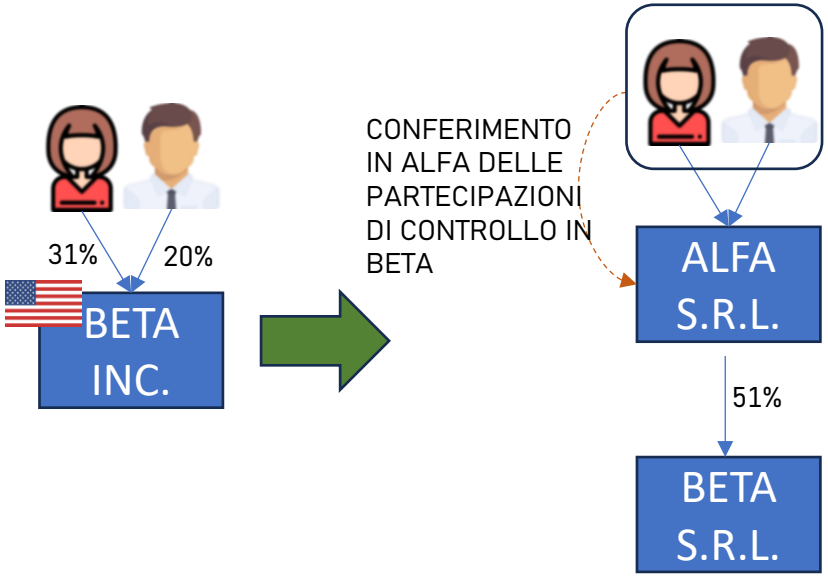

MODIFICHE AI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

ARTICOLO 177 TUIR: MODIFICHE AI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (COMMA 2-BIS)

L'articolo 177 disciplina il regime di realizzo controllato per i conferimenti che attribuiscono al conferitario **partecipazioni rilevanti** nella società conferita.

- **Nuova definizione di holding**: Viene adottato il criterio previsto dall'articolo 162-bis del TUIR, che garantisce coerenza normativa.
- **Semplificazione del test delle soglie partecipative**: La verifica del superamento delle percentuali minime richieste si limita alle partecipazioni di primo livello non holding, riducendo gli ostacoli burocratici.
- **Estensione anche a «società familiari»**: Applicazione del regime fiscale di "realizzo controllato" di cui all'art. 177 co. 2-bis del TUIR non solo ai conferimenti di partecipazioni "qualificate" in società conferitarie unipersonali interamente partecipate dal conferente, ma anche in **società conferitarie la cui compagine sociale risulti composta, oltre che dal conferente, anche dal coniuge, da familiari entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado**.

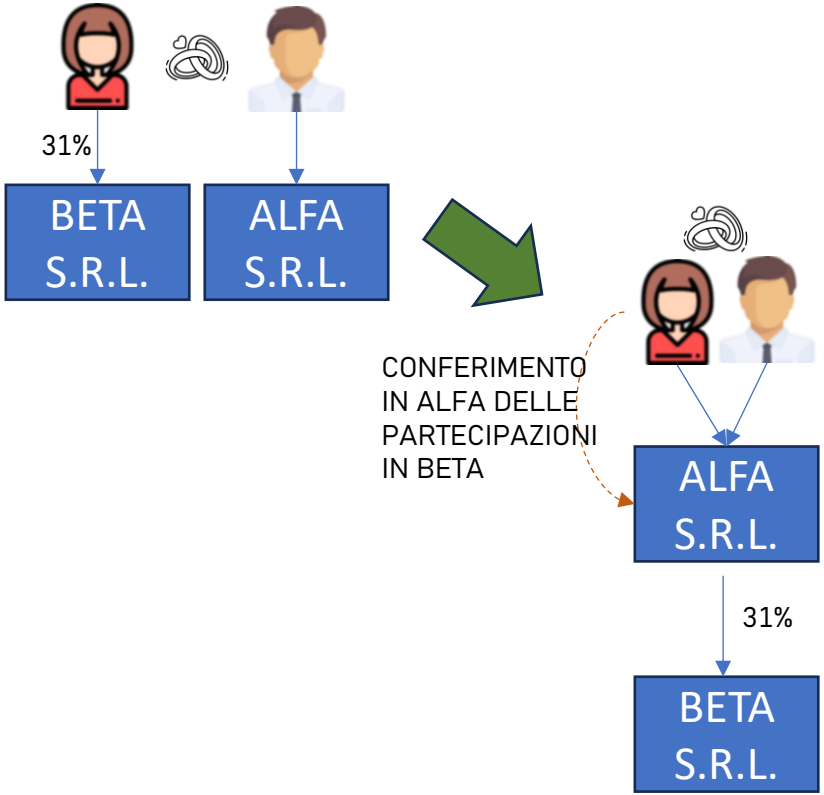

ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA EUROPEA (ARTICOLO 178 TUIR)

ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA EUROPEA (ARTICOLO 178 TUIR)

Adeguamento alla Direttiva 2005/19/CE

La riforma adegua la normativa italiana agli standard europei, ampliando l'applicazione del regime di neutralità fiscale agli scambi di partecipazioni che integrano una quota di controllo già detenuta. Questo intervento rimuove:

- La necessità di giustificazioni legali o statutarie per applicare il beneficio fiscale.
- Le incompatibilità con la libertà di stabilimento e circolazione dei capitali.

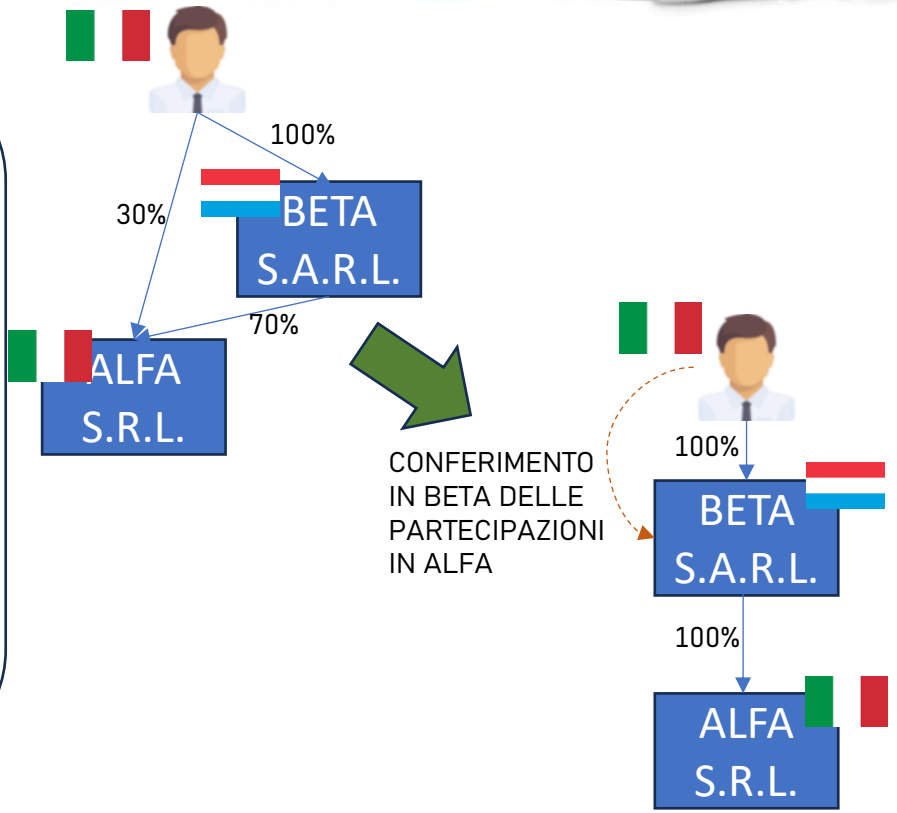

WEALTH PLANNING

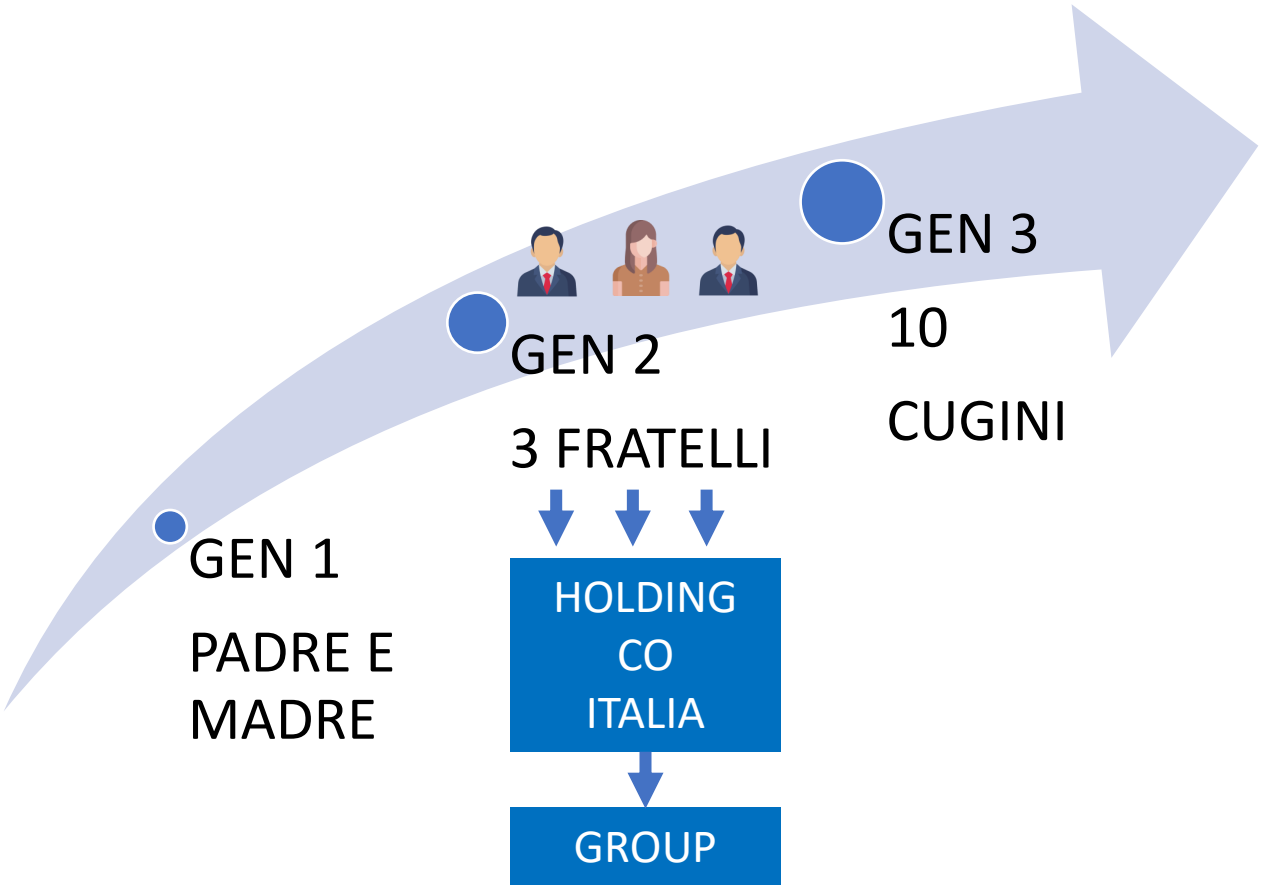

Un paio di casi per discuterne insieme

IL TRUST PER LA «TUTELA» DA INFLUENZE ESTERNE SU FIGLIO

SITUAZIONE DI PARTENZA «AS IS»

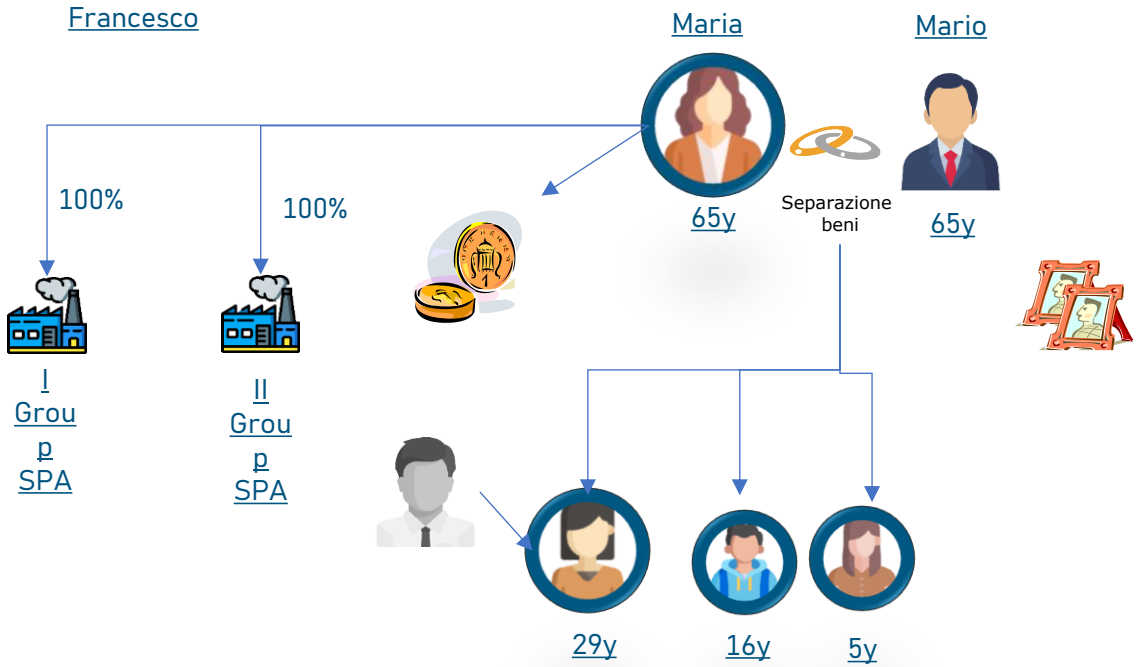

OBIETTIVI

Maria intende organizzare i propri interessi in modo tale che, in caso di suo impedimento o decesso, vengano perseguiti i seguenti obiettivi:

1. Salvaguardia della continuità gestionale della Holding nell'interesse dei figli, attraverso una adeguata professionalizzazione ed il "**filtraggio**" delle influenze di soggetti esterni alla discendenza;

2. Protezione degli interessi patrimoniali della famiglia nel suo complesso, attraverso una gestione unitaria della partecipazione volta a bilanciare le aspettative reddituali e la valorizzazione dell'investimento nel medio/lungo periodo.
   Quanto sopra ove possibile con un completo mantenimento dell'attuale controllo, da parte di Maria, della partecipazione nella Holding sia sotto il profilo reddituale che manageriale.

LA HOLDING

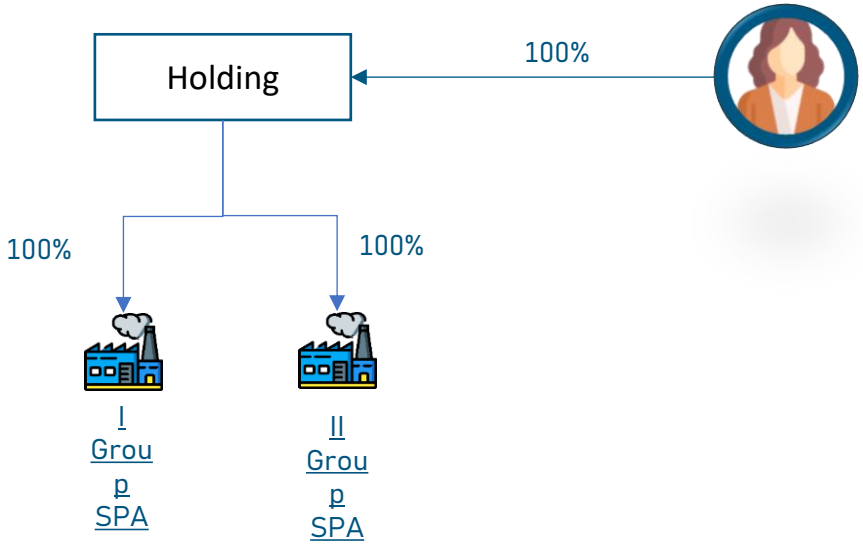

Note:

Maria conferisce le partecipazioni da Lei detenute in I Group SPA e II Group SPA in una Holding neocostituita.

IL TRUST PER GOVERNARE

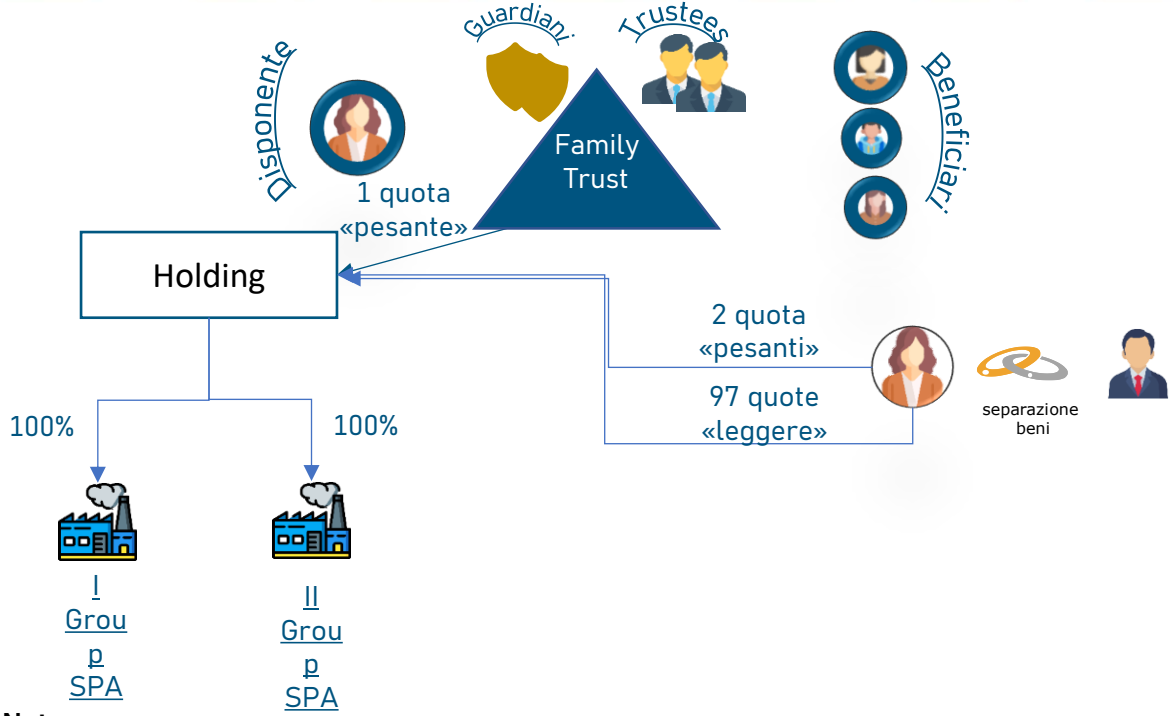

Note:

- Tutto è fiscalmente residente in Italia;
- MRS «protegge» la struttura anche mediante TESTAMENTO;
- La governance di Holding è retta da chi decide l'Organo Volitivo: la maggioranza delle quote pesanti, indipendentemente dal numero.

IL TRUST PER IL COLLEZIONISTA

SITUAZIONE DI PARTENZA «AS IS»

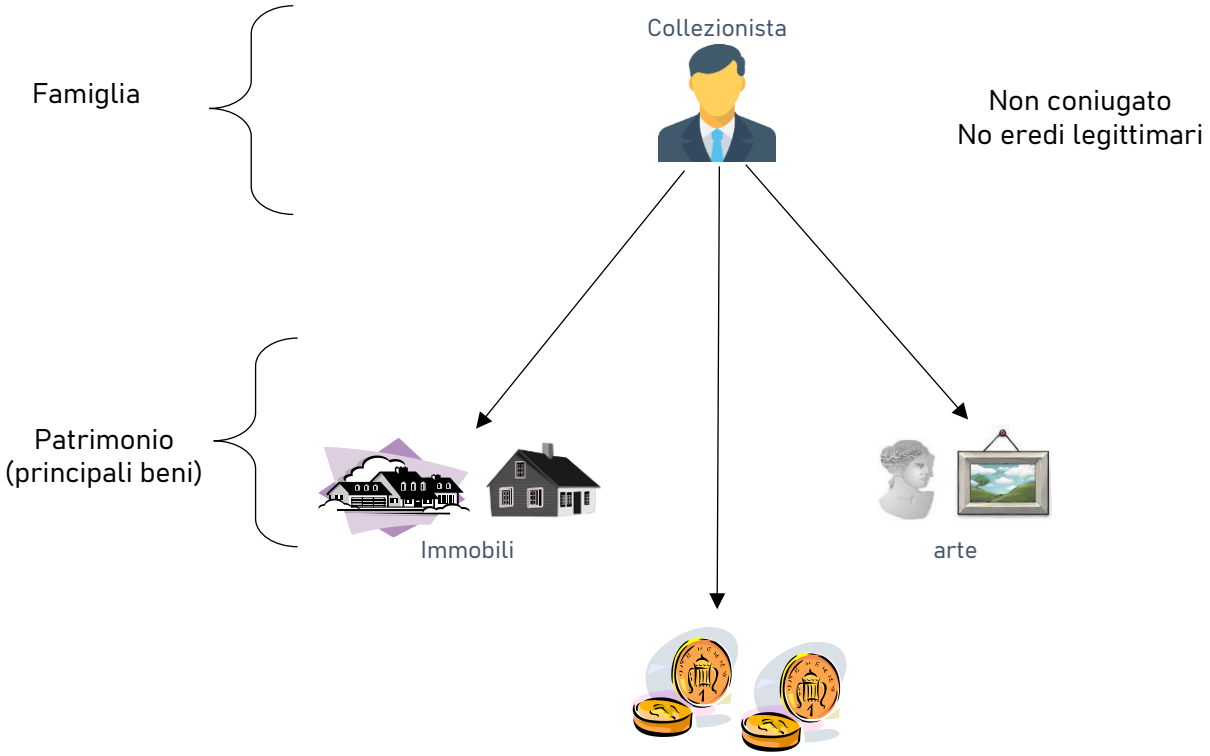

OBIETTIVI

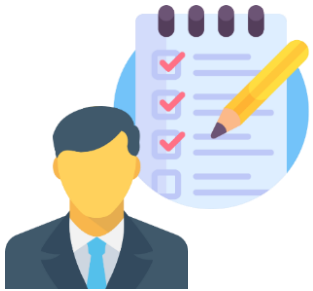

Pianificazione successoria con particolare riguardo alla collezione d'arte, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio artistico attraverso prestiti a Musei individuate dal Collezionista ed esposizioni in genere;

Valorizzazione del compendio immobiliare per trarne utilità al fine di organizzare eventi culturali e manutenzione/restauro opera, utilizzo immobili per esposizioni, prestiti delle opera, ecc.

Il tutto attraverso l'individuazione di uno strumento quanto più flessibile e che possa soddisfare le esigenze del Collezionista.

IL TRUST

Variante «collector»

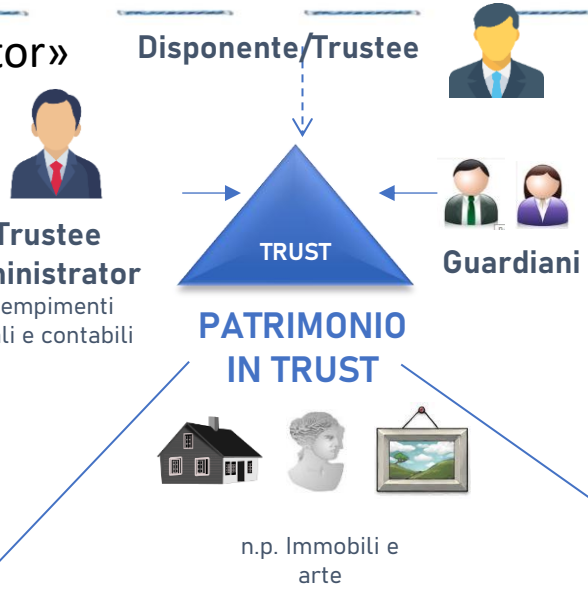

Finalità:

Conservazione e gestione del patrimonio artistico, prestiti a Musei individuati dal Collezionista, valorizzazione del compendio immobiliare per trarne utilità al fine di organizzare eventi culturali e manutenzione/restauro opere, utilizzo immobili per esposizioni, ecc… (da valutare ipotesi di compravendita di opere).

Variante «museo»

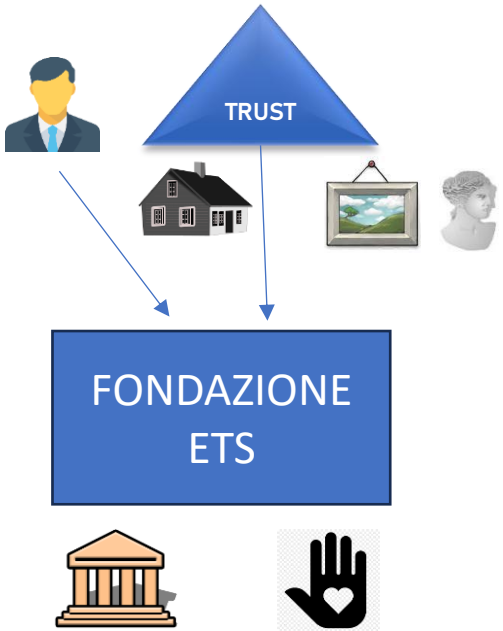

LAST BUT NOT LEAST: IL TESTAMENTO

Attraverso il testamento potrà disporre del residuo del patrimonio – ulteriori immobili o oggetti d'arte, altri beni (es. liquidità, titoli, beni mobili registrati).

TESTAMENTO

Patrimonio residuo

TRUST

Subentro nuovo trustee.
Prosegue l'attività del Trust così come definita in vita dal Collezionista

Una quota eventuale potrà essere trasferita, secondo i desiderata del Collezionista, a soggetti terzi, Enti del Terzo settore individuati, Musei o altre organizzazioni.

Quota eventuale

Lasciti testamentari ETS
Disposizioni in favore di soggetti terzi

DISCLAIMER

Le presenti slide sono state predisposte e sono indirizzate esclusivamente allo scopo di accompagnare la relazione di un professionista dello Studio. Il destinatario, accettando la consegna di questo documento, si impegna irrevocabilmente a non divulgare il presente documento, in tutto o in parte, senza dichiararne la fonte e la data di riferimento.
Ogni altro utilizzo può essere effettuato solo con accordo con lo Studio.
Nessuna dichiarazione o garanzia, sia espressa o implicita, è fornita in relazione all'accuratezza, la completezza o l'affidabilità delle informazioni ivi contenute.
Né lo Studio Belluzzo International Partners, né alcuno dei suoi soci, amministratori, dipendenti, consulenti, rappresentanti o agenti accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte del presente documento.
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili su richiesta. © Marzo 2025

Grazie!

Belluzzo International Partners

Lo Studio Belluzzo International Partners è regolato dalla giurisdizione dove è costituito, Per maggiori invormazioni: Legal, Compliance & Regulatory - Belluzzo International Partners

RANKING & AWARDS

Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

BELLUZZO INTERNATIONAL PARTNERS

Luigi Belluzzo
T +390236569657
luigi.belluzzo@it.belluzzo.net
Founding Partner, TEP, ODCEC, ICAEW, TIAETL,
docente SDA Bocconi

Paola Bergamin
T +39 045 8005353
paola.bergamin@belluzzo.net
Partner, Dottore Commercialista, TEP
Docente Università di Verona

VERONA
Vicolo Pietrone, 1B
37121
tel. +39 045 8005353
studio@belluzzo.net

MILANO
Via Andegari, 4
20121
tel. +39 02 365
69657
studio@belluzzo.net

LONDRA
38, Craven Street
WC2N 5NG
ph. +44 (0)20
700 42660
london@belluzzo.net

SINGAPORE
19 Cecil Street,
The Quadrant #04-01 -
049704
ph. +65 6653 5361
singapore@belluzzo.net

LUGANO
Via Serafino Balestra,
10 - 6900
ph. +41 (0)91 252
0780
lugano@belluzzo.ch

ROMA
Viale
Regina Margherita
294 - 00198
tel. +39 06 442 51509
studio@belluzzo.net

ABU DHABI
Level 12, Al Sila
Tower, ADGM Square,
Al Maryah Island
+971 58 556 7828
uae@belluzzo.net

www.belluzzo.net

Belluzzo International Partners is the trading name of different entities working on each jurisdiction according to laws. Further information is available at each office and on our web site. Belluzzo International Partners © 2022.

APPENDICE
LE PRINCIPALI MODIFICHE

NUOVO TUS:
SUCCESSIONE, DONAZIONE, A TITOLO GRATUITO

Art. 1 del TUS *ante-riforma*	Art. 1 del TUS *post-riforma*
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.	1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, **compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione**
2. (…)	2. (…)
3. (…)	3. (…)
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.	4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742, **770, secondo comma**, e 783 del codice civile.
4.Bis (…)	4.Bis (…)

NUOVO TUS: TERRITORIALITA' PER I TRUSTS

--	**Art. 2, comma 2-bis inserito nel TUS *post-riforma***
--	**Per i trust e gli altri vincoli di destinazione**, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti **trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale**. In caso di **disponente non residente**, l'imposta è dovuta **limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario**.

NUOVO TUS: FAVOR AL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Art 3, co. 4 ter	Art. 3, co. 4 ter del TUS *post-riforma*
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.	I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali **è acquisito il controllo** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile **o integrato un controllo già esistente**.

NUOVO TUS

Art 3, co. 4 ter	Art. 3, co. 4 ter del TUS *post-riforma*
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.	In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

NUOVO TUS

Art 3, co. 4 ter	Art. 3, co. 4 ter del TUS *post-riforma*
-	Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, **apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto**. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai **trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni**, alle medesime condizioni previste per i

NUOVO TUS: I TRUSTS

-	**Art. 4 bis del TUS *post-riforma***
-	1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari**. L'imposta si applica **al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari**. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

NUOVO TUS: I TRUSTS

-	**Art. 4 bis del TUS *post-riforma***
-	3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, **il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione**. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. **Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario**, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. **Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta**. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai **trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità

NUOVO TUIR: NOVITA' SUI CONFERIMENTI

1) Partecipazioni in società non residenti, possibile oggetto di conferimento:

a) ex art. 177, comma 2 (controllo): conferitaria residente;

b) ex art. 177, comma 2-bis (partecipazioni qualificate): conferitaria residente;

c) ex art. 178 (conferimenti transfrontalieri): conferitaria dello stesso Stato UE

2) **Integrazione del controllo (conferimenti ex art. 177, comma 2 e 178)**: non più necessità di obbligo legale o vincolo statutario

3) **Conferimenti minusvalenti (ex art. 175 e 177, comma 2 e 2-bis)**: deducibilità minusvalenza basata sul maggiore tra valore di realizzo e valore normale

4) **Estensione regime art. 177, comma 2-bis (partecipazioni qualificate)**: nuove regole per società holding non quotate

NUOVO TUIR: NOVITA' SU SCISSIONI CON SCORPORO

1) Il «limite» civilistico: **art. 2506, comma 1, C.c.** e le la beneficiaria preesistente o di nuova costituzione → Correttivo D.Lgs. Il 13 marzo 2025

2) **Pex:**

Oggetto dello scorporo	Partecipazioni ricevute dalla scissa
Azienda	**Si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui erano iscritte le attività e le passività dell'azienda**
Partecipazioni aventi i requisiti PEX	**Si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie ed ereditano il periodo di possesso** **delle partecipazioni scorporate**
Altri beni	**Possono beneficiare del regime PEX se e quando maturano i relativi requisiti**
Mix dei beni di cui sopra	**Quale regime fiscale?**

3) **Scissione mediante scorporo trasfrontaliera (scissa UE/SEE, beneficiaria italiana) di stabile organizzazione italiana:** piena neutralità anche senza stabile organizzazione post-scissione

4) **Abuso del diritto:** non rileva la scissione di azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta

DISCLAIMER

Le presenti slide sono state predisposte e sono indirizzate esclusivamente allo scopo di accompagnare la relazione di un professionista dello Studio. Il destinatario, accettando la consegna di questo documento, si impegna irrevocabilmente a non divulgare il presente documento, in tutto o in parte, senza dichiararne la fonte e la data di riferimento.
Ogni altro utilizzo può essere effettuato solo con accordo con lo Studio.
Nessuna dichiarazione o garanzia, sia espressa o implicita, è fornita in relazione all'accuratezza, la completezza o l'affidabilità delle informazioni ivi contenute.
Nell'esame delle norme riportate, si è data enfasi (es. colore o grassetto) ai testi al solo scopo di facilitare il dialogo.

Né lo Studio Belluzzo International Partners, né alcuno dei suoi soci, amministratori, dipendenti, consulenti, rappresentanti o agenti accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte del presente documento.
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili su richiesta. © Marzo 2025

Grazie!

Belluzzo International Partners

Lo Studio Belluzzo International Partners è regolato dalla giurisdizione dove è costituito.
Per maggiori informazioni si prega di accedere al ns sito web: Legal, Compliance & Regulatory - Belluzzo International Partners